

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

01/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 degli enti locali	2
Minori entrate ICI sugli immobili gruppo catastale "D" anni 2001 – 2005. Scade il 31 gennaio 2009 il termine per la presentazione della dichiarazione	2
Diritto al lavoro dei disabili obbligo di compilazione del prospetto informativo – Scadenza il 31 gennaio 2009 – art. 40 legge 6 agosto 2008 n.133	3
Elezioni 2009 – 6 e 7 giugno	4
Sicurezza degli Edifici scolastici: aperto il bando di finanziamento INAIL – Scadenza il 20 marzo 2009	4
Adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada – In vigore dal 1° gennaio 2009	5
La nuova procedura negoziata per lavori fino a 500.000 euro ed il ripristino (al 2%) dell'incentivo per le progettazioni – Legge 22 dicembre 2008 n.201	5

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 degli enti locali

Finalmente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 3 del 5-1-2009), il decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dispone il differimento al 31 marzo 2009 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali.

Minori entrate ICI sugli immobili gruppo catastale "D" anni 2001 – 2005. Scade il 31 gennaio 2009 il termine per la presentazione della dichiarazione

Il comma 7 dell'articolo 2-quater del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 prevede che i comuni che hanno subito minori entrate ICI a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali derivante da fabbricati di categoria "D", devono presentare per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 apposita dichiarazione attestante tale perdita, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali.

La circolare del Ministero dell'Interno, contenente alcuni chiarimenti ai Comuni tenuti alla dichiarazione, è stata pubblicata sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio (circolare 24 di cembre 2008 n. 6).

La circolare contiene alcune importanti indicazioni cui gli Enti dovranno attenersi per la presentazione dell'Istanza e precisamente le seguenti:

Comuni tenuti alla dichiarazione e termini di presentazione

I comuni che per gli anni dal 2001 al 2005 abbiano registrato le minori entrate, devono produrre apposita dichiarazione, di cui al decreto n. 197 del 2002, per ciascuno degli anni interessati, per cui si intende richiedere il contributo.

Sono tenuti all'adempimento sia i comuni che hanno già presentato una o più certificazioni per gli anni dal 2001 al 2005, sia i comuni che non hanno presentato la certificazione per tali annualità ma che intendano chiedere i previsti trasferimenti compensativi.

Per l'adempimento, è fissato il termine del **31 gennaio 2009**, a pena di decadenza.

Sono esclusi dall'adempimento i comuni facenti parte delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Modalità di compilazione e trasmissione.

Per ogni anno certificato, l'importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola - eventuale- maggior perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell'anno. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per richiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell'anno successivo andrà riportata la stessa somma, se l'importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l'anno precedente.

Per maggiore comprensione si riporta il seguente esempio:

minori entrate registrate a tutto anno	2001	per	25	Certificato	25
minori entrate registrate per l'anno	2002	per	0	Certificato	25
minori entrate registrate per l'anno	2003	per	12	Certificato	37
minori entrate registrate per l'anno	2004	per	6	Certificato	43
minori entrate registrate per l'anno	2005	per	0	Certificato	43

I comuni devono presentare un distinto modello, completo del rispettivo allegato "A", come da certificazioni previste dal richiamato decreto n. 197 del 2002, per ognuno degli anni per i quali intendono chiedere il contributo statale, corredandolo di una separata attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, e dell'asseverazione dell'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate dal Comune per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 e gli eventuali contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati.

Le certificazioni devono essere trasmesse entro il termine in precedenza indicato solo alla Prefettura - UTG di competenza. In caso di spedizione fa fede il timbro postale.

Tardiva o mancata trasmissione

Gli enti che non provvederanno a presentare per la prima volta, o a ripresentare le certificazioni o, in ogni caso, provvederanno oltre il termine del 31 gennaio 2009, dall'esercizio 2009, non potranno avere titolo alla corresponsione d'alcun contributo erariale per minore gettito ICI "D," registrato negli anni dal 2001 al 2005, anche se precedentemente riconosciuto con attribuzione della corrispondente spettanza.

Mantengono, in ogni caso, validità gli effetti delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 712 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative agli anni 2006 e 2007.

Diritto al lavoro dei disabili obbligo di compilazione del prospetto informativo – Scadenza il 31 gennaio 2009 – art. 40 legge 6 agosto 2008 n.133

L'art. 3 della legge 12 marzo 1999 n.68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

L'art.9 della citata legge 68/99, così come sostituito dall'art. 40 della legge 6 agosto 2008 n.133, prevede che i datori di lavoro sono tenuti ad inviare, in via telematica, agli uffici competenti, un prospetto informativo dal quale risultino:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,

- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie,
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Il prospetto deve essere inviato entro il 31 gennaio 2009: tale termine, pur se cadente di sabato, è da considerarsi perentorio e non prorogabile.

I dati devono essere aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Elezioni 2009 – 6 e 7 giugno

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta del Ministro Maroni di concentrare nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno le operazioni elettorali amministrative ed europee.

Diversamente che in passato la mezza giornata di voto sarà anticipata a sabato (non si voterà più anche il lunedì mattina).

Saranno interessate al voto 73 Province e circa la metà dei Comuni d'Italia.

Sicurezza degli Edifici scolastici: aperto il bando di finanziamento INAIL – Scadenza il 20 marzo 2009

L'art. 1 comma 626 della Legge finanziaria 2007 stabilisce che l'INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il Ministero della Pubblica Istruzione e con gli Enti locali competenti, finanzia progetti che si prefiggano di migliorare le condizioni degli istituti scolastici sotto il profilo della normativa sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro o per abbattere le barriere architettoniche.

I destinatari del finanziamento sono gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici, sede di istituti pubblici di istruzione secondaria di primo grado e superiore (con esclusione di ogni altra fattispecie).

Le domande potranno riguardare gli edifici in cui coesistono, oltre alle classi di cui sopra, anche classi di scuola materna e/o elementare nonché i convitti annessi ai predetti edifici scolastici.

Per ciascuna sede scolastica, l'entità massima del finanziamento ammonta ad € 350.000, IVA inclusa, l'entità minima ammonta ad €. 80.000, IVA inclusa.

Il finanziamento è erogato in conto capitale direttamente all'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico che sarà Stazione appaltante dei lavori e sarà erogato per stati di avanzamento dell'opera.

L'avviso di bando INAIL è stato pubblicato il 29 dicembre 2008 sulla G.U.R.I. V serie speciale - contratti pubblici parte prima. Il termine per la presentazione delle domande scade il 20 marzo 2009.

Piazzale Risorgimento, n° 14 – 24128 Bergamo – Tel. 035/40.35.40 – Fax 035/25.06.82

<http://www.conord.org> - E-Mail: conord@conord.org

C.F.: 95100580166

Adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada – In vigore dal 1° gennaio 2009

Il Codice della strada, all'art. 195, prevede che l'ammontare delle sanzioni sia aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'aggiornamento viene reso operativo con apposito decreto.

A seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2008) del decreto del Ministro della Giustizia del 17 dicembre 2008, sono entrati in vigore i nuovi valori degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada per il biennio 2009/2010.

L'art 195 comma 3 bis CDS, introdotto dall'art. 1 comma 529 della legge finanziaria 2005, prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia oggetto di arrotondamento all'unità di euro. Tale arrotondamento, che si riferisce all'importo delle sanzioni edittali (sia nel minimo che nel massimo) si applica secondo le seguenti regole:

- per eccesso, cioè all'unità di euro superiore, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro (es euro 40,50 viene arrotondato a euro 41,00)
- per difetto, cioè all'unità di euro senza decimali, se è inferiore a detto limite (es. euro 40,10 viene arrotondato a euro 40,00).

L'arrotondamento, tuttavia:

- opera solo sulle sanzioni edittali,
- è calcolato dopo le operazioni conseguenti all'adeguamento biennale.

La nuova procedura negoziata per lavori fino a 500.000 euro ed il ripristino (al 2%) dell'incentivo per le progettazioni – Legge 22 dicembre 2008 n.201

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008.

Con l'entrata in vigore della legge, viene abrogato il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che prevedeva, a partire dal 1° gennaio 2009, la riduzione dal 2% allo 0,50% degli incentivi per la progettazione interna.

Oltre alla abrogazione dell'art. 61 del DL 112, la nuova disciplina, prevista dall'art. 1 comma 10- quater della legge di conversione prevede quanto segue:

«La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle

attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.».
(quarto periodo dell'art. 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 testo unico degli appalti nella nuova formulazione)

In materia di procedure negoziate invece, viene nuovamente modificato l'art. 122 del d.lgs. 163/2006 testo unico degli appalti, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 7 bis:

«7-bis. I lavori d'importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.».

Il testo del nuovo articolo 122 a seguito delle modifiche del 2007 e del 2008 diviene pertanto il seguente:

Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007)

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informativi di cui all'articolo 66 comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informativi di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001 n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15, nonché comma 7, terzo periodo.

(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70 comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

- a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;
- b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
- c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;
- d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
- e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
- f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
- g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 10-quinquies, della legge n. 201 del 2008)

8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32 comma 1, lettera g) si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)

Bergamo, 8 gennaio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord